



Comune di Piacenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO  
DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA  
BENEMERENZA CIVICA  
“PIACENZA PRIMOGENITA D’ITALIA”**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 04.05.2015**

# Indice

1. Oggetto

## **CAPO I**

2. Cittadinanza onoraria

3. Modalità di conferimento della cittadinanza onoraria

## **CAPO II**

4. Benemerenza Civica “Piacenza Primogenita d’Italia”

5. Modalità di conferimento della Civica Benemerenza “Piacenza Primogenita d’Italia”

6. Commissione Giudicatrice

## **CAPO III**

7. Onorificenze

8. Registro delle onorificenze

9. Perdita e/o revoca delle onorificenze

10. Oneri

## **CAPO IV**

11. Entrata in vigore

12. Disposizione speciale

13. Norme transitorie

## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento:

a) della Cittadinanza onoraria destinata ai cittadini italiani e stranieri senza distinzione di sesso, di razza, di lingua o di professione religiosa

b) della Benemeranza Civica della Città di Piacenza denominata "Piacenza Primogenita d'Italia" destinata ai cittadini italiani e stranieri senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua o di professione religiosa, agli Enti, Associazioni, Società, organismi e istituzioni,

Il Comune di Piacenza conferisce tali onorificenze ai soggetti indicati che si sono particolarmente distinti nei vari ambiti ed attività pubbliche e/o private o che per il loro particolare ruolo o stato siano meritevoli di un civico solenne conferimento.

2. La Cittadinanza onoraria e la benemeranza civica "Piacenza Primogenita d'Italia" non influiscono sulla posizione anagrafica del beneficiario.

3. La Cittadinanza Onoraria e la Benemeranza Civica "Piacenza Primogenita d'Italia" sono conferite non più di una volta l'anno ognuna ad un solo soggetto tra quelli indicati all'art. 1 comma 1 lettere a) e b).

## **CAPO I**

### **Art. 2 Cittadinanza onoraria**

1. La Cittadinanza onoraria della Città di Piacenza è un istituto onorifico per il soggetto di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento che si sia particolarmente distinto per l'impegno morale, civile, sociale, culturale, sportivo e religioso nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport con iniziative, realizzazioni e prestazioni che coinvolgono la Città di Piacenza, o in azioni di alto livello in ambito nazionale o internazionale a vantaggio della Nazione o della Umanità intera.

### **Art. 3 Modalità di conferimento della cittadinanza onoraria**

1. La Cittadinanza onoraria viene conferita dal Sindaco o suo delegato ed è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti.

2. La proposta di attribuzione della Cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali. Può altresì essere presentata al Sindaco da Enti, Associazioni, Comitati, Organismi di partecipazione riconosciuti o altre Istituzioni.

3. La proposta di conferimento deve contenere tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra utile indicazione o elemento per la sua valutazione da parte della Amministrazione comunale.

4. La proposta viene rimessa alla Giunta Comunale, che ne valuta la rispondenza ai criteri e ai presupposti fissati dal presente Regolamento esprimendo sulla stessa un parere motivato, che unitamente alla pratica viene inoltrato alla Presidenza del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione da parte dell'organo Consiliare, ovvero per il rigetto o il rinvio della proposta.

5. Il conferimento della Cittadinanza onoraria avviene in una seduta aperta del Consiglio Comunale o nell'ambito di una particolare manifestazione istituzionale o in apposito evento pubblico.

## **CAPO II**

### **Art. 4**

#### **Benemerenzza Civica “Piacenza Primogenita d’Italia”**

1. La Benemerenzza Civica “Piacenza Primogenita d’Italia” è un solenne riconoscimento concesso dalla Città ai soggetti di cui all’articolo 1 lettera b) del presente Regolamento ritenuti meritori per gesti compiuti o attività prestate a servizio della comunità. In particolare i beneficiari si saranno distinti per l’importante apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, in ambito turistico, nell’assistenza ai bisognosi e alle persone in difficoltà, nella gestione politica ed amministrativa delle istituzioni pubbliche e private, nonché per l’esemplare affezione, promozione e interessamento verso la città rendendone più alto il prestigio.

2. La benemerenzza civica può essere conferita anche alla memoria.

### **Art. 5**

#### **Modalità di conferimento della Civica Benemerenzza “Piacenza Primogenita d’Italia”**

1. La proposta di attribuzione del riconoscimento può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali. Può altresì essere presentata da Enti, Associazioni, Comitati, Organismi di partecipazione riconosciuti o altre Istituzioni e deve essere formalizzata entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La proposta deve contenere la biografia, le motivazioni e ogni altra utile indicazione o elemento per la sua valutazione.

3. L’attribuzione della Benemerenzza Civica “Piacenza Primogenita” viene deliberata dalla Giunta Comunale previo parere della Commissione di cui al successivo articolo 6.

4. L’onorificenza viene conferita dal Sindaco con cerimonia solenne il 10 maggio di ogni anno, in occasione della ricorrenza “Piacenza Primogenita d’Italia”, così come istituita da delibera Consiglio Comunale n. 7/2012.

### **Art. 6**

#### **Commissione Giudicatrice**

1. Le proposte di cui al precedente art. 5 comma 1 sono trasmesse per l’istruttoria ad apposita Commissione, la quale esprime proprio parere alla Giunta Comunale.

2. La Commissione è nominata con decreto sindacale ed è composta da:

- Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
  - il Presidente del Consiglio Comunale e i capigruppo consiliari;
  - due esponenti del mondo culturale e sportivo che godono di riconoscimento almeno in ambito locale.
3. La Commissione resta in carica per un periodo pari a quello del Sindaco.
4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

## **CAPO III**

### **Art. 7 Onorificenze**

1. L'onorificenza per la **Cittadinanza onoraria** consiste in:
- un oggetto di decoro o targa portante lo stemma e scritta "Città di Piacenza", la scritta "Cittadinanza Onoraria", il nome e cognome del conferito e la data del conferimento;
  - una pergamena con stemma e scritta "Città di Piacenza" e l'attestazione del Sindaco che, in esecuzione della pronuncia del Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza onoraria. Nella pergamena vanno riportate, anche in sunto, le motivazioni della onorificenza nonché le generalità dell'insignito.
2. L'onorificenza della **Benemerenza civica "Piacenza Primogenita d'Italia"** consiste in una pergamena o in una targa che riporti: il logo istituzionale della città di Piacenza, i dati identificativi del beneficiario e la motivazione, in forma sintetica, dell'attribuzione.

### **Art. 8 Registro delle onorificenze**

1. E' istituito presso l'Ufficio Gabinetto del Sindaco il registro delle onorificenze della Città di Piacenza, composto da due distinti albi:
- a) Albo dei Cittadini onorari di Piacenza,
  - b) Albo degli insigniti della civica benemerenza "Piacenza Primogenita d'Italia".
2. L'iscrizione nei rispettivi albi avviene in ordine cronologico di assegnazione e di ciascuna iscrizione dovranno indicarsi i dati anagrafici degli insigniti. Il beneficiario dell'onorificenza dovrà controfirmare per accettazione tranne nel caso di conferimento dell'incarico alla memoria la cui iscrizione verrà controfirmata dal consegnatario.

### **Art. 9 Perdita e/o revoca delle onorificenze**

1. Incorre nella perdita della Cittadinanza onoraria o nella revoca della benemerenza civica "Piacenza Primogenita d'Italia" l'insignito che se ne rende indegno.
2. La perdita o la revoca sono disposte solo se la persona insignita è ancora vivente.
3. Il provvedimento di revoca provvedimento è deliberato con le stesse modalità di cui agli articoli 3, 5 e 6 del presente Regolamento e ne viene fatta annotazione nel Registro.

**Art. 10**  
**Oneri**

1. Tutti gli oneri riguardanti le attività disciplinate dal presente Regolamento rientrano nelle spese di pertinenza del Servizio Segreteria Organi Istituzionali – Gabinetto del Sindaco.

**CAPO IV**

**Art. 11**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva e verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

**Art. 12**  
**Disposizione speciale**

1. Nel registro di cui all'articolo 8 è annoverato il riconoscimento della Benemerenza Civica "Piacenza Primogenita d'Italia", attribuito con deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2014 – edizione speciale – all'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), sezione di Piacenza, a memoria del 86<sup>a</sup> Raduno Nazionale realizzato a Piacenza dal 10 al 12 maggio 2013 nonché il riconoscimento della Benemerenza Civica "Piacenza Primogenita d'Italia" attribuito con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 28.4.2015 ad Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo.

**Art. 13**  
**Norme transitorie**

1. Tutte le proposte di attribuzione di onorificenze, eventualmente giacenti al momento dell'approvazione del presente regolamento, dovranno seguire il percorso e i criteri delineati dall'odierna disciplina.